



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, li



GDAP-0478566-2003

PU-GDAP-2000-10/12/2003-0478566-2003

Alle Organizzazioni Sindacali  
**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31  
0153 - R O M A

**C.I.S.L.-F.P.S.** - Via Lancisi, n. 25  
00161 - R O M A

**U.I.L. - P. P.** - Via Emilio Lepido, n.46  
00157 - R O M A

**C.I.S.A.L. INTESA** Via Giulio Cesare, 21  
00192 Roma

**C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.** - Largo dei Lombardi, n. 21  
00186 - R O M A

**R.D.B. P.I.** - Via dell' Areoporto, n.129  
00175 - R O M A

**F.L.P** Via Piave,61  
00187 - R O M A

e, p.c.

Alla **Direzione** Generale  
del Personale e della Formazione  
**SEDE**

**OGGETTO:** Applicazione dell'art. 30, comma 1 lettera g), del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 del personale del Comparto Ministeri.

Si trasmette per opportuna informativa, copia del verbale redatto in occasione della riunione tenutasi in data **14 novembre 2003**, inerente all'argomento indicato in oggetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

## Verbale

- Riunione del 14 Novembre 2003 -

Oggi 14 novembre 2003, alle ore 12.30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha inizio la riunione con le Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto l'"Applicazione dell'art.30, comma 1, lettera g), del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 del personale del Comparto Ministeri".

Presiede la riunione il Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dr. Gaspare Sparacia. Sono presenti, per l'Amministrazione, il Dr. Filiberto Benevento; la Dr.ssa Pierina Conte; il collaboratore di istituto Luisa Pesante.

Per le Organizzazioni Sindacali:

C.I.S.L.-F.P.S.	Sig. Mammucari, Sig.ra Iacovitti
C.G.I.L.-F.P.	Sig.ra La Monica, Sig.ra Dionisi
U.I.L.-P.A.	Sig. Grisini, Sig.ra Iannicca
C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.	Sig. Martinelli, Sig.ra Tedde
F.L.P.	Sig.ra Dellisanti
C.I.S.A.L.-Intesa	Dr. Genovi
R.d.B.-P.I.	Sig.ra Roscioli

Il Dr. Sparacia apre l'incontro ricordando che l'argomento all'ordine del giorno è stato più volte portato all'attenzione dell'Amministrazione dalle stesse Organizzazioni Sindacali e riguarda l'applicazione dell'art.30, comma 1, lettera g) del Contratto Integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 16 febbraio 1999, che consente la possibilità di considerare il tempo di viaggio come attività lavorativa per alcune categorie di lavoratori, per i quali le modalità di espletamento della prestazione rende necessario l'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore. Al riguardo, rappresenta che l'Amministrazione ha esaminato la norma ed ha individuato come destinataria la categoria degli assistenti sociali, in quanto svolge un'attività peculiare sul territorio. Propone pertanto di applicare la norma in esame alle suddette figure professionali e chiede alle Organizzazioni Sindacali di esprimersi in proposito.

La Sig.ra Dellisanti (F.L.P.) chiede l'applicazione dell'art.30, comma 1, lettera g) del Contratto Integrativo anche per il personale tecnico impiegato quotidianamente in sopralluoghi all'esterno della sede di lavoro ed invita a valutare se vi siano altre categorie che possano rientrare nella previsione normativa in discussione.



# Ministero della Giustizia

La Sig.ra Roscioli (R.d.B.-P.I.) evidenzia che la carenza di organico del Comparto Ministeri, in particolare per le qualifiche degli educatori e dei ragionieri nelle sedi del Nord, obbliga parte del personale a sottoporsi a missioni continue che anche dal punto di vista economico risultano poco convenienti. Chiede pertanto una diversa interpretazione dell'art.30, comma 1, lettera g), del Contratto Integrativo che possa ricomprendere tutti i lavoratori destinatari di provvedimenti di missione frequenti.

La Sig.ra Dellisanti (F.L.P.) concorda con la posizione assunta dalla R.d.B.-P.I.

Il Sig. Martinelli (C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.) invita a considerare tutte le professionalità per le quali l'attività di missione incide pesantemente sul servizio abituale del dipendente. Ricorda, ad esempio, che in Sardegna la carenza di organico costringe molti lavoratori a coprire più sedi di servizio che per la caratteristica del territorio richiedono tempi di percorrenza piuttosto lunghi e disagiati. Chiede per tali specifiche situazioni una interpretazione più ampia della norma in esame.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) ritiene che la previsione contenuta nell'art.30, comma 1, lettera g), fu introdotta nel Contratto Integrativo non solo per gli assistenti sociali, ma per creare una disciplina specifica per determinati contesti lavorativi aperta a tutto il personale che si trovi a svolgere la propria attività in tali condizioni. Ricorda che la suddetta previsione fu introdotta anche per recuperare il personale di Polizia Penitenziaria impiegato negli uffici, consentendo alle unità del Comparto Ministeri di coprire interamente il tempo impiegato nelle diverse sedi di servizio. Chiede quindi di tenere conto di tutte le figure professionali che utilizzano il trattamento della trasferta.

Il Sig. Grisini (U.I.L.-P.A.) è dell'avviso che la norma in esame consenta una interpretazione più ampia di quella data dall'Amministrazione, tenuto conto peraltro dell'attuale grave situazione di carenza di organico. Rappresenta che gli assistenti sociali ed i tecnici hanno tra i compiti propri lo spostamento sul territorio, ma che vi sono anche altre realtà da considerare, nelle quali la carenza di organico costringe l'Amministrazione ad impiegare alcune qualifiche per più sedi di servizio. Evidenzia, a titolo di esempio, i disagi dei ragionieri in missione in Sardegna e ritiene che una interpretazione ampia dell'art.30 darebbe al personale il segnale di una maggiore attenzione dell'Amministrazione sul problema degli organici. Richiama, inoltre, le attività elencate al comma 5 del medesimo articolo 30, che fanno riferimento a controlli finanziari, sanitari, giudiziari, tali da includere altre professionalità oltre a quella degli assistenti sociali.

La Sig.ra La Monica (C.G.I.L.-F.P.) condivide le opinioni espresse dai colleghi negli interventi precedenti. In particolare, ritiene che gli educatori ed i ragionieri impegnati al Nord in frequenti missioni debbano essere ricompresi tra i destinatari della norma in esame. Ricorda che nei compiti propri degli educatori rientrano i controlli sui detenuti che lavorano all'esterno. Chiede all'Amministrazione come viene considerato il tempo di viaggio per gli operatori, per esempio un educatore, accompagnati con la macchina di servizio sul luogo di lavoro. Chiede inoltre di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in ordine ai distacchi che scadranno domani e si protraggono da oltre due anni.

Il Dr. Sparacia evidenzia di avere fatto riferimento, nell'illustrazione della proposta dell'Amministrazione, alla sola categoria degli assistenti sociali in quanto, in prima battuta, risulta



# Ministero della Giustizia

la principale destinataria della previsione normativa di cui all'art.30, comma 1, lettera g), del Contratto Integrativo. E' disponibile ad una diversa interpretazione della norma, purchè rispetti la volontà delle parti che hanno sottoscritto la norma senza eccedere né in senso restrittivo né in senso estensivo. Rappresenta che la modalità di espletamento delle prestazioni degli assistenti sociali sicuramente rientrano nella previsione dell'art.30 e concorda sulla proposta di includere anche il personale tecnico che svolge parte del lavoro fuori dall'ufficio sede di servizio. Ritiene che non possano farsi ulteriori considerazioni sulla base della carenza di organico del Comparto Ministeri, perché non richiamate dalla norma in discussione. In particolare, invita a tenere conto della lettera f) dell'art.30, comma 1, che applica la normativa sul trattamento di missione degli impiegati civili dello Stato con delle differenze solo per gli autisti e gli addetti alla sorveglianza. Ritiene che seguendo la logica proposta negli interventi si dovrebbero ricomprendere tutte o quasi le categorie dei lavoratori del Comparto, compresi i Direttori di Istituto. Rappresenta quindi le proprie perplessità a recepire le istanze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali presenti.

Il Sig. Grisini (U.I.L.-P.A.), poichè la norma in esame disciplina l'istituto della trasferta, chiede all'Amministrazione di chiarire quali situazioni debbano intendersi ricomprese nella trasferta. Invita a riflettere sull'opportunità di accogliere una interpretazione più ampia dell'art.30, comma 1, lettera g), del Contratto Integrativo, che naturalmente prenda in considerazione solo determinate fattispecie senza estendere la disciplina a tutti i lavoratori, per dare un segnale di attenzione al personale.

Il Dr. Sparacia evidenzia che il trattamento di trasferta è noto. In particolare durante il viaggio si considera attività lavorativa solo quella dell'autista.

La Sig.ra Roscioli (R.d.B.-P.I.) rappresenta che il dipendente accompagnato dall'autista viaggia per l'Amministrazione e non si può considerare libero dal servizio.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) rileva che la disciplina in esame è stata introdotta per regolamentare tutte quelle situazioni in cui il tempo di viaggio deve essere considerato tempo di lavoro.

Il Dr. Sparacia evidenzia che la possibilità riconosciuta all'Amministrazione dall'art.30, comma 1, lettera g), è limitata alle categorie di lavoratori che in relazione alle modalità di espletamento della prestazione sono obbligate a ricorrere all'istituto della trasferta non superiore alle 12 ore.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) invita a tenere conto delle attività menzionate al comma 5 dell'art.30 del Contratto Integrativo, in quanto le ritiene riferite alla previsione in esame.

Il Dr. Sparacia sottolinea ancora che la norma in parola non può riguardare tutti i lavoratori, perché pone una eccezione ed è vincolata agli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) chiede se l'Amministrazione intenda comunque tenere conto di determinate realtà lavorative, soprattutto al Nord, in cui i dipendenti sono obbligati a garantire il servizio in più sedi distanti tra loro.



## Ministero della Giustizia

Il Dr. Sparacia ribadisce che la norma non consente l'estensione a tutte le categorie di lavoratori del Comparto.

Il Sig. Grisini (U.I.L.-P.A.) chiarisce, anche a nome delle altre Sigle presenti, che l'istanza avanzata all'Amministrazione non era intesa ad estendere l'applicazione dell'art.30 a tutti i lavoratori del Comparto.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) ribadisce la richiesta di estendere l'applicazione dell'art.30, comma 1, lettera g), ai lavoratori che svolgono le attività indicate nel comma 5 dello stesso articolo, ricordando, ad esempio, che per il personale impegnato in visite ispettive il tempo di viaggio è considerato servizio prestato.

Il Dr. Sparacia evidenzia che le visite ispettive non si risolvono in poche ore e avvengono in servizio di missione. Rappresenta altresì che il comma 5 dell'art.30 disciplina il pasto ed il pernottamento per il personale in trasferta e non anche il tempo di viaggio.

La Sig.ra Dellisanti (F.L.P.) evidenzia che qualora si considerasse il tempo di viaggio come tempo di lavoro, si eviterebbe il ricorso allo straordinario da parte degli autisti, che al momento, dovendo accompagnare il personale nel luogo di servizio dal quale parte l'orario di lavoro dell'accompagnato, devono anticipare la partenza.

Il Dr. Sparacia ricorda che normalmente, per tutto il personale, il servizio incomincia nell'orario di arrivo in ufficio.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) ritiene che in caso di trasferta l'orario di servizio debba comprendere il tempo di viaggio.

Il Dr. Sparacia sottolinea la peculiarità dell'attività degli assistenti sociali che ragionevolmente può portare a considerare il tempo di viaggio come tempo di lavoro.

Il Dr. Benevento evidenzia che gli assistenti sociali lavorano prevalentemente sul territorio, mentre gli educatori ed i ragionieri vengono inviati in missione quando c'è la necessità di impiegarli per più sedi di servizio. Per gli educatori ed i ragionieri la prestazione svolta fuori dalla sede di lavoro propria non rientra nella normale attività di servizio come invece accade per gli assistenti sociali che hanno di fatto una sede di lavoro assai ampia.

La Sig.ra Dellisanti (F.L.P.) ritiene che dovrebbero essere approfonditi altri aspetti della problematica in esame. Rileva come si sia oggi velocizzata la missione di lavoro grazie ai moderni sistemi di trasporto ed invita a ragionare sull'applicazione dell'art.30, comma 1, lettera g), in termini di attività svolta dal personale e non di categorie professionali.

Il Sig. Martinelli (C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.) ricorda che tutti i presenti concordano sull'applicazione della norma in parola per assistenti sociali e tecnici. Invita quindi l'Amministrazione a verificare se altre categorie di personale possano essere incluse nella previsione normativa di cui all'art.30, comma 1, lettera g), in base all'organizzazione del lavoro ed



# Ministero della Giustizia

alla disponibilità finanziaria, come stabilito dalla stessa norma. Non ritiene che una interpretazione più ampia della norma possa avere un'incidenza economica, in quanto subentrerebbe comunque il trattamento di missione ove non si considerasse il tempo di viaggio come tempo di lavoro.

Il Dr. Sparacia evidenzia l'incidenza che avrebbe una interpretazione più ampia sul lavoro straordinario.

Il Sig. Martinelli (C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.) propone di calcolare forfettariamente i tempi di viaggio ponendo così dei riferimenti certi e di prevedere il recupero delle ore lavorate in eccesso.

Il Dr. Sparacia evidenzia la difficoltà di una simile ipotesi, tenuto conto che spesso nelle missioni vengono accorpati gli accessi in più sedi di servizio.

La Sig.ra Roscioli (R.d.B.-P.I.) rappresenta la difficoltà dei collegamenti pubblici per le piccole tratte, per cui vi sarebbero tempi di viaggio eccessivi soprattutto se commisurati alla durata della prestazione lavorativa ed il rischio che il tempo di viaggio risulti quasi pari a quello di lavoro.

Il Dr. Sparacia ritiene che tale ipotesi sia limitata a casi patologici sui quali si dovrebbe intervenire con altri strumenti, ad esempio utilizzando l'auto di servizio.

Il Sig. Grisini (U.I.L.-P.A.) ritiene che l'Amministrazione non dovrebbe avere difficoltà a disciplinare nel senso richiesto dalle Organizzazioni Sindacali la materia, poiché gli istituti della trasferta e del tempo di viaggio, come indicati nell'art.30, non consentono una estensione ad ampio raggio. Invita pertanto l'Amministrazione ad effettuare una indagine sulle modalità di svolgimento del lavoro delle diverse categorie di dipendenti ed indicare in una circolare dei criteri ben definiti che includano nella disciplina solo il personale che si trova in determinate condizioni operative. Chiede inoltre di verificare la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo di bilancio, al fine di valutare tutte le possibili estensioni nell'applicazione della norma.

La Sig.ra Tedde (C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.) evidenzia che nell'art.30, comma 1, lettera g), si fa riferimento alle modalità di svolgimento del lavoro e non alle singole professionalità, chiede perciò all'Amministrazione di valutare l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio che impongono il sacrificio dello spostamento sul territorio ai dipendenti.

Il Dr. Sparacia ribadisce di non poter aderire alle richieste avanzate da alcune Organizzazioni Sindacali, pur avendo ascoltato con la massima attenzione le osservazioni formulate dalle stesse. Ritiene che la norma in esame non consenta una interpretazione più estensiva di quella data, che comprende gli assistenti sociali ed i tecnici. Rappresenta il rischio di una applicazione generalizzata che potrebbe ricomprendere tutti i lavoratori ed evidenzia che la previsione contenuta nella lettera g) dell'art.30, comma 1, si pone come una eccezione. Si dichiara comunque disponibile a verificare eventuali ulteriori estensioni della norma.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S.) ritiene che sull'argomento in discussione sia necessario sottoscrivere un accordo, come risulterebbe essere avvenuto per l'Organizzazione Giudiziaria e lamenta la mancata informativa sugli stanziamenti economici prevista dalla norma.



# Ministero della Giustizia

Il Dr. Sparacia evidenzia che la materia all'ordine del giorno è oggetto di consultazione.

La Sig.ra La Monica (C.G.I.L.-F.P.) rinnova la richiesta avanzata ad inizio discussione di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine ai distacchi in scadenza.

Il Dr. Sparacia si riserva una risposta a quest'ultimo riguardo, in quanto rappresenta che il proprio ufficio sta lavorando ancora in proposito.

Il Dr. Sparacia, considerato l'assenso di tutte le OO.SS. in ordine all'applicazione della norma, chiede se anche la C.I.S.L.-F.P.S. concorda sull'individuazione delle professionalità degli assistenti sociali e dei tecnici quali destinatari della norma.

Il Sig. Grisini (U.I.L.-P.A.) chiarisce a nome di tutte le Sigle presenti che per queste categorie vi è un consenso unanime, ma è stato chiesto all'Amministrazione un ulteriore sforzo, ampliando l'interpretazione della norma previa verifica dell'organizzazione del lavoro, delle esigenze di servizio e della disponibilità finanziaria. Sottolinea come la verifica richiesta sia doverosa per salvaguardare i diritti del personale tutto.

Il Dr. Sparacia prende atto dell'istanza delle Organizzazioni Sindacali. Ringrazia i presenti e chiude l'incontro alle ore 14.00 circa.

Il verbalizzante

*Luca Pianta*

*V. Pianta*